

Ordine degli Ingegneri
della Provincia
di Roma

dei
TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

VADEMECUM PER I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

a seguito emergenza Coronavirus (COVID-19)

Documento modificato ed integrato a seguito della pubblicazione
del protocollo condiviso per i cantieri del 24 aprile 2020

Quali applicazioni per i cantieri nella Fase 2?

a cura dell'ing. Massimo Cerri
Vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri di Roma

TERZA EDIZIONE

Linee Guida aggiornate a
seguito del DPCM 26 aprile 2020

All'avvio della cosiddetta "Fase 2", che vede la ripartenza di tutte le attività cantieristiche, abbiamo provveduto ad aggiornare con questa terza edizione il "Vademecum cantieri" per offrire a tutte le figure interessate alla gestione della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, quali Committenti, Datori di lavoro, Direttori Tecnici, Preposti, Direttori dei lavori ed, in particolare, i Coordinatori della Sicurezza in cantiere.

In questa seconda fase emergenziale siamo chiamati ad effettuare le nostre attività lavorative convivendo con il virus SARS-CoV2 ed esposti al COVID-19, quindi ancor più che in passato tutti i cittadini, compresi lavoratori e professionisti, sono chiamati al più profondo senso di responsabilità nell'applicazione delle misure anti-contagio definite dalle Autorità governative e sanitarie.

È in questa ottica che l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, nel proseguire l'importante opera svolta dal suo Vice Presidente, Ing. Massimo Cerri, ha voluto pubblicare questa nuova edizione del vademecum che tiene conto delle indicazioni del Protocollo condiviso Cantieri del 24 aprile 2020 e dei tanti confronti avuti in queste ultime settimane con colleghi e dai professionisti tecnici del settore Costruzioni.

Rinnovo, a nome dell'intero Consiglio dell'Ordine di Roma, il plauso al nostro vicepresidente, Ing. Massimo Cerri, per l'importante opera di adeguamento del "Vademecum cantieri" quale guida e raccolta di regole e indicazioni a cui attenersi per il rispetto di tutti.

Ing. Carla Capiello

Presidente

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

GUIDA a cura dell'Ing. Massimo Cerri

Ingegnere meccanico. Iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma dal 1997. Consigliere Vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma con deleghe alla gestione delle Commissioni Tematiche con particolare riguardo alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e nei Cantieri.

Abilitato "Esperto in prevenzione incendi".

Abilitato "Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri". Abilitato "Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione" (tutti i Macrosettori).

Afferente C.I.R.P.S in qualità di Esperto di materia. Coordinatore della Sezione tematica Sicurezza del C.I.R.P.S.

Abilitato "Responsabile Tecnico Impresa Gestione Rifiuti - Cat.8 Albo Gestori Ambientali". Progettista di impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili.

Coordinatore Gestione e Smaltimento Amianto. Abilitato Esperto Gestione Energia.

Abilitato Auditor per i SGQ (ISO 9001), SGA (ISO 14001), SGSSL (OHSAS 18001-ISO 45001), SGE (ISO 50001), SG Anticorruzione (ISO 37001).

Consulente per i sistemi di gestione per la sicurezza e l'ambiente.

Docente Formatore qualificato per la Sicurezza. Certificato ISIPM-BASE (Project Manager). Svolge incarichi di componente ODV231, CSP/CSE, RSPP ed EGE per vari enti pubblici e privati, con particolare competenza nel settore elettrico.

Interviene in qualità di esperto in corsi e master universitari, convegni e seminari tematici.

Autore di testi ed articoli tematici.

Note dell'Autore alla Terza edizione

La revisione della Guida, la cui prima pubblicazione risale a venerdì 13 marzo 2020, si è ritenuta opportuna a seguito dell'emanazione del DPCM 26 aprile 2020 che ha superato i precedenti DDPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020. Evidentemente, tutte le indicazioni raccolte nella presente Guida sono in linea con quanto previsto nel Decreto sopra richiamato, recependo il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 e dal "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili" del 24 aprile 2020.

Inoltre, si è provveduto a recepire il nuovo modello di autodichiarazione, ultimo aggiornamento alla data del 4 maggio 2020, predisposto dal dipartimento di Pubblica Sicurezza, che contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve auto dichiarare di essere a conoscenza degli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale e dove viene riportata la voce che riguarda gli spostamenti in regioni diverse già presente nel modello del 26 marzo 2020. Bisogna infatti dichiarare la Regione di provenienza e quella di arrivo, se non coincidenti, e di essere a conoscenza di eventuali ulteriori limitazioni disposte dalle regioni interessate spiegando le ragioni dello spostamento.

Infine, si è provveduto a dare ulteriori spunti di riflessione sul tema dei costi della sicurezza che, secondo quanto indicato dal governo tra le FAQ riferite alle attività dei cantieri, il Coordinatore è chiamato a stimare per questo stato emergenziale da coronavirus¹.

Dal 4 maggio 2020, come da DPCM del 26 aprile 2020, allegato 3, TUTTI i Settori ATECO delle Costruzioni saranno OPERATIVI e legittimati nelle loro attività.

Pertanto potranno rientrare in cantiere tutte le ditte che, per emanazione di DPCM precedenti, avevano sospeso le loro attività.

Si è provveduto a verificare ed aggiornare i Numeri Verdi Regionali dedicati all'emergenza COVID-19, nonché i link regionali dai quali è possibile visualizzare e scaricare le Ordinanze delle singole Regioni sempre in materia COVID-19.

Si è provveduto infine a sostituire il precedente Allegato 1: "Misure igienico sanitari", del DPCM 8 marzo 2020 con il vigente **Allegato 4 del DPCM 26 aprile 2020**. I due allegati si presentano analoghi nella forma e nella sostanza tranne che per l'ultimo punto dove nell'Allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 si leggeva: *"Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta*

¹ "Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi" (<http://www.governo.it/it/faq-iorestocasa>).

assistenza a persone malate”, sostituito ora con il seguente punto dell’Allegato 4 del DPCM 26 aprile 2020 “è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie”.

A partire dal 4 maggio 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

L’uso della mascherina infatti è stato ritenuto di aiuto per limitare la diffusione del virus ma sempre adottato in aggiunta alle altre misure di igiene respiratoria e delle mani.

Si segnala, infine, l’opportunità di reperire “Modulistica per le Procedure attuative del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”, scaricabile dal sito: <https://www.cncpt.it/procedure-attuative-del-protocollo-condiviso-di-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-del-settore-edile/>

INDICE

1. PREMESSA E SCOPO	8
2. DEFINIZIONE DEL VIRUS – INFORMATIVA PRELIMINARE	9
2.1. ASPETTI GENERALI	9
2.2. SINTOMATOLOGIA	9
2.3. TRASMISSIONE	10
2.4. TRATTAMENTO	10
3. PREVENZIONE	11
3.1. MISURE DI PULIZIA SPECIFICHE DA ATTUARE	12
4. MISURE DA ADOTTARE IN “CASO SOSPETTO”	14
5. MISURE SPECIFICHE PER I CANTIERI	16
5.1. INFORMAZIONE	16
5.2. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI	17
5.3. PULIZIA E SANIFICAZIONE	18
5.4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	19
5.5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	19
5.6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENZA, SPOGLIATOI)	20
5.7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)	21
5.8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE	21
5.9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST	22
5.10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	22
5.11. TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ ¹ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI	23
6. DECRETO LEGGE 17 MARZI 2020, N. 18 “CURA ITALIA”	24
6.1. MASCHERINE CHIRURGICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	24
6.2. INFORTUNIO	24
6.3. ABILITAZIONI	24
6.4. REVISIONE MEZZI DI LAVORO	24
7. FORMAZIONE	25
8. MOBILITÀ DEL PERSONALE	26
9. MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN CANTIERE	28

10. RICHIAMO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DLGS 81/08 E S.M.I. IN TEMA DI CONTROLLO DELLE MISURE DI SICUREZZA	29
11. RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITÀ	30
12. SANZIONI PREVISTE IN CASO DI MANCATA APPLICAZIONE DELLE NORME NAZIONALI DA EMERGENZA COVID-19	35
13. IL TEMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA A SEGUITO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI	36
13.1. ESEMPI INDICATIVI DI COSTI DELLA SICUREZZA	38
13.2. ESEMPIO APPLICATIVO DI STIMA COSTI DELLA SICUREZZA INTEGRATIVI COVID-19	40
13.3. ESEMPIO DI SCHEDA DI ANALISI NUOVO PREZZO PER I COSTI DELLA SICUREZZA INTEGRATIVI COVID-19.....	42
14. FAQ	43
14.1. QUALE È LA DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO? (FONTE ECDC)	43
14.2. COME GESTIRE UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO CONFERMATO DI COVID-19?.....	43
14.3. L'INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS PUÒ ESSERE CONTRATTA DA UN CASO CHE NON PRESENTA SINTOMI (ASITOMATICO)?.....	43
14.4. È NECESSARIO ESEGUIRE IL TAMPONE PER LA RICERCA DEL SARS-CoV-2 NEI SOGGETTI ASINTOMATICI?	43
14.5. COSA POSSO FARE PER PROTEGGERMI?	44
14.6. COSA POSSO FARE SE PRESENTO TOSSE, DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA E SOSPETTO DI ESSERE STATO IN CONTATTO STRETTO CON UNA PERSONA AFFETTA DA MALATTIA RESPIRATORIA DA COVID19?.....	44
14.7. È VERO CHE SI PUÒ CONTRARRE IL NUOVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) ATTRAVERSO IL CONTATTO CON LE MANIGLIE DEGLI AUTOBUS O SULLA METROPOLITANA STANDO VICINI A UNA PERSONA CHE TOSSISCE? (ISS).....	44
14.8. QUANTO TEMPO SOPRAVVIVE IL NUOVO CORONAVIRUS SULLE SUPERFICI?	45
14.9. QUANDO BISOGNA INDOSSARE UNA MASCHERINA?	45
14.10. SE NON RIESCO A REPERIRE UNA MASCHERINA CERTIFICATA CE COME POSSO FARE?	45
14.11. POSSO USCIRE DI CASA PER RECARMI SUL CANTIERE?	46
14.12. IL DIRETTORE LAVORI PUÒ SOSPENDERE IL CANTIERE?	46
14.13. SE NON È POSSIBILE SOSPENDERE I LAVORI COSA PUÒ FARE IL DIRETTORE LAVORI?	46
14.14. IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PUÒ SOSPENDERE IL CANTIERE?.....	46
14.15. IL DATORE DI LAVORO PUÒ FAR LAVORARE I PROPRI OPERAI?	46
14.16. COME POSSO RIDURRE LE PRESENZE IN CANTIERE CERCANDO DI CREARE "GRUPPI AUTONOMI, DISTINTI E RICONOSCIBILI?	46
14.17. SE UN AUTOMEZZO HA LA REVISIONE SCADUTA PUÒ ESSERE UTILIZZATO?.....	47
14.18. SE UN LAVORATORE O UN OPERAIO DI MACCHINA OPERATRICE O UN ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO O UN ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE HA LA FORMAZIONE SCADUTA PUÒ CONTINUARE A LAVORARE RICOPRENDO IL PROPRIO RUOLO?	47
14.19. IN QUESTO PERIODO DEVONO ESSERE SOSPENSE LE VISITE PERIODICHE DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI? ..	47
15. ALLEGATI	48

1. PREMESSA E SCOPO

Alla luce delle disposizioni normative emanate per il contenimento del Coronavirus SARS-COV2 e della sua manifestazione COVID-19 ed in vista della seconda fase dell'emergenza in atto, cosiddetta "Fase 2", dando seguito a quanto fatto con le edizioni precedenti, si ritiene di raccogliere in queste brevi note un piccolo vademecum operativo a supporto dei Coordinatori della Sicurezza in cantiere e delle altre figure interessate dalla gestione della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, quali Committenti, Datori di lavoro, Direttori Tecnici, Preposti, Direttori dei lavori.

In linea generale, il DPCM 26 aprile 2020 conferma e ribadisce che si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, vi sia l'adozione di strumenti di protezione individuale e che siano altresì incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere recepite come integrative a quanto contenuto nel PSC di cantiere, di cui costituiscono aggiornamento.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al CSE.

Si precisa che tale documento è scaturito dalla necessità dell'autore di dare risposte concrete alle imprese coinvolte nei cantieri in cui lo stesso svolge il ruolo CSE. Esse sono state poi condivise man mano con vari colleghi coordinatori ed infine è nata l'idea di raccogliere tali indicazioni in un vademecum da diffondere tra gli "addetti ai lavori" per poter fronteggiare questo momento di emergenza.

In questa terza edizione si è analizzato il Protocollo condiviso per i Cantieri del 24 aprile 2020, cercando di renderlo attuativo nella realtà di cantiere. Le considerazioni espresse dallo scrivente sono da intendersi aggiuntive (e non – ovviamente – sostitutive) a quanto previsto dalle norme. Esse potranno essere fatte proprie dai lettori adattandole alle proprie specifiche realtà cantieristiche.

2. DEFINIZIONE DEL VIRUS – INFORMATIVA PRELIMINARE

2.1 Aspetti Generali

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARSCoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

L'11 febbraio, l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

È possibile rimanere costantemente aggiornati sulla situazione dei contagi, distinti per Regione, attraverso i dati messi a disposizione dalla Protezione Civile al seguente link:

<http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1>

2.2 Sintomatologia

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: o naso che cola o mal di testa o tosse o gola infiammata o febbre o una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale.

Febbre e dispnea sono presenti come sintomi di esordio rispettivamente nell'86% e nell'82% dei casi esaminati.

Altri sintomi iniziali riscontrati sono tosse (50%), diarrea ed emottisi (5%).

L'Istituto Superiore di Sanità indica che la mediana relativa all'età dei soggetti sintomatici è di 62 anni, per quanto concerne i deceduti è 79 anni.

La distribuzione dei casi a seconda del genere vede una percentuale di circa il 30% per le femmine e del 70% per i maschi.

2.3 Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. è comunque sempre utile ricordare l'importanza di una **corretta igiene delle superfici e delle mani**. Anche l'uso di **detergenti a base di alcol** è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio **disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina)**.

2.4 Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

Attualmente, le criticità più rilevanti riguardano la gestione delle polmoniti interstiziali e della conseguente insufficienza respiratoria che queste determinano. Nei casi in cui questa sintomatologia si palesi ha reso necessario, per gran parte dei contagiati ricoverati in regime di terapia intensiva, la necessità di ventilazione assistita con ossigeno-terapia.

3. PREVENZIONE

Concetto fondamentale è che “ognuno protegge tutti”.

Ciascun individuo partecipa alle azioni di contenimento grazie ad un comportamento consapevole

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso:

- Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).
- È raccomandato l'utilizzo di mascherine chirurgiche per limitare la diffusione del virus, in aggiunta alle altre misure di igiene respiratoria e delle mani.

Proteggi gli altri:

- Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto monouso);
- Se hai usato un fazzoletto monouso buttalo dopo l'uso;
- Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.

A partire dal 4 maggio 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Non è utile indossare più mascherine chirurgiche sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine chirurgiche è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute o al numero di emergenza nazionale 112, o i numeri verdi istituiti presso le Regioni riportati in Allegato 5.

Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, contatta il MMG (Medico di Medicina Generale) e rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).

Sono vietate situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (pausa caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), fino a quando l'emergenza in Italia non sarà rientrata.

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.

Ne conseguirà che il lavoratore avrà l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio o al Medico di Medicina Generale (MMG), ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

3.1 Misure di pulizia specifiche da attuare

Alla luce delle recenti evidenze epidemiologiche, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, in accordo con le disposizioni del ministero della Salute si ritiene opportuno ribadire la necessità di garantire una **idonea pulizia dei luoghi e delle aree frequentati da pubblico e personale** con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. In particolare sono risultati efficaci nell'abbattere la carica virale **l'effettuazione di un primo passaggio con detersivo neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, con etanolo al 70%.**

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa i DPI individuati nel documento di valutazione dei rischi. La pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Dal momento che la situazione epidemiologica ed il quadro legislativo sono in rapida evoluzione, si sottolinea la necessità di adottare le indicazioni che le competenti autorità e la direzione del Ministero di volta in volta disporranno nelle specifiche situazioni a necessaria integrazione di quanto indicato.

A tal fine è bene precisare alcune terminologie, facendo riferimento a quanto previsto dal DM 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione". Infatti all'art. 1 troviamo le seguenti definizioni:

- a) sono attività di **pulizia** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a **rimuovere** polveri, materiale non desiderato o **sporizia** da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- b) sono attività di **disinfezione** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a **rendere sani** determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- c) sono attività di **disinfestazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a **distuggere piccoli animali**, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- d) sono attività di **derattizzazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione **dei ratti o dei topi** al di sotto di una certa soglia;
- e) sono attività di **sanificazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti **mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione** ovvero mediante il

controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Per quanto concerne le modalità da attuare nel caso del coronavirus, ci viene in aiuto la Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute. Nella Circolare sono ben identificate le attività di pulizia e di sanificazione (attraverso disinfezione) degli ambienti sanitari e non sanitari ove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19.

In essa viene precisato, per gli ambienti non sanitari (quale è il cantiere), che i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a **completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.**

4. MISURE DA ADOTTARE IN “CASO SOSPETTO”

La definizione aggiornata di “caso sospetto” che richiede esecuzione di test diagnostico, secondo la Circolare del 9 marzo 2020 del Ministero della Salute è la seguente:

- 1) Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e:
 - senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica;
 - storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale².

oppure

- 2) Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;

oppure

- 3) Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria - es. tosse, difficoltà respiratoria) e:
 - che richieda il ricovero ospedaliero (SARI);
 - senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.

Nell'ambito dell'assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell'area o nel Paese è stata segnalata trasmissione locale.

Per l'Italia, ove si renda necessaria una valutazione caso per caso, si può tener conto della situazione epidemiologica nazionale aggiornata quotidianamente sul sito del Ministero della Salute (<http://www.salute.gov.it/portale/home.html>) e, per l'esecuzione del test, tenere conto anche dell'applicazione del “Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d'infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico” elaborato dal Gruppo di lavoro permanente del Consiglio Superiore di Sanità (sessione LII).

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che rispondano ai criteri previsti, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Qualora il personale nel corso dell'attività lavorativa (es. durante le operazioni di primo soccorso), venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto si dovrà provvedere direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall'azienda a contattare l'Autorità sanitaria segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV.

²Secondo la classificazione dell'OMS, consultare i rapporti quotidiani sulla situazione relativa al COVID-19 disponibili al seguente link: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

- evitare contatti ravvicinati con la persona;
- se disponibile, fornirla di una maschera di tipo FFP2 o FFP3 (senza valvola);
- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
- far eliminare in sacchetto impermeabile chiuso i fazzoletti di carta utilizzati.

Si raccomanda di fornire agli addetti al primo soccorso tali specifiche informazioni.

5. MISURE SPECIFICHE PER I CANTIERI

Si riporta in questo paragrafo quanto previsto dal Protocollo condiviso tra governo e parti sociali per i cantieri del 24 aprile 2020 integrato con note e considerazioni.

5.1 Informazione

- Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

Ad esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento e le regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali (cfr. Allegato 4 del DPCM 26 aprile di seguito riportato). In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i datori di lavoro a fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a dépliant informativi con indicazioni grafiche.

I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere. L'impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per gli altri soggetti che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).

Le informazioni devono riguardare i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto del trattamento dei dati personali per la privacy³, - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendo le indicazioni);
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pe-

³**Nota 1 del DPCM 26.04.2020.** La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;

2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

ricolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).

Misurazione della Temperatura

La misurazione della temperatura potrà essere effettuata tramite termoscanner o termometro digitali a infrarossi (sconsigliati i termometri a contatto). Sono consentiti anche termometri ad uso personale purché, in ogni caso, al termine di ogni misurazione, lo strumento venga adeguatamente pulito, igienizzato e riposto.

Nel primo caso la misurazione sarà effettuata dal preposto, nel secondo caso dal lavoratore stesso che dovrà comunque informare il preposto circa il dato risultante dalla misurazione.

Se la temperatura risultasse superiore ai 37,5°, il lavoratore sarà momentaneamente isolato e fornito di mascherina. Non dovrà recarsi al presidio ospedaliero di pronto soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguirne le indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria competente.

5.2 Modalità di accesso fornitori esterni ai cantiere

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento.
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.

Nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario dotarsi di mascherine chirurgiche o DPI FFP2 o FFP3. Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture..), laddove non sia possibile uno scambio telematico, dovrà avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).

Il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci in cantiere.

Le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l'esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento. L'attività della consegna di merci e materiali in cantiere dovrà avvenire posizionando gli stessi nell'apposita area di scarico prevista nel Layout di Cantiere.

- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia (e sanificazione) giornaliera;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero mag-

giore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc.mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

In caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.

Nel caso in cui gli operai partissero dalla sede aziendale con un mezzo fornito dal datore di lavoro, la misurazione della temperatura corporea andrà verificata anche in tale occasione.

5.3. Pulizia e sanificazione

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica (almeno giornaliera) degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione;
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Andrà dunque predisposto apposito registro sul quale riportare i dettagli relativi alla pulizia e/o sanificazione del locale/mezzo/attrezzatura (data, orario, lavoratore che ha provveduto alla pulizia).

Sarà cura del datore di lavoro o dal suo preposto in cantiere verificare tali registrazioni.

Il lavoratore dovrà essere formato e informato dal datore di lavoro circa le procedure, le sostanze e le tempistiche per la corretta igienizzazione da svolgere.

Il datore di lavoro assicura che venga effettuata la pulizia e la sanificazione giornaliera delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili), e pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali.

Si invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali.

Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.

Il lavoratore che dovrà eseguire l'igienizzazione dovrà indossare idonei DPI fornitigli dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro dovrà inoltre fornire ai lavoratori apposito disinfettante e carta assorbente monouso per la pulizia o, in alternativa, salviette igienizzanti monouso, dandogli apposite indicazioni su come e dove smaltire tale materiale e i DPI monouso impiegati.

L'addetto deve comunicare immediatamente al datore di lavoro l'eventuale stato di usura dei DPI impiegati, nonché la necessità di fornitura della sostanza igienizzante, prima che la stessa finisca, in tempo utile per non rimanerne sprovvisto.

5.4 Precauzioni igieniche personali

- È obbligatorio che le persone presenti in azienda/in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, (allegato 7 del presente documento) anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.

In allegato 6 è riportato come preparare la soluzione idroalcolica secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>)

5.5 Dispositivi di Protezione Individuale

- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di Regolamentazione Cantieri è di fondamentale importanza ma, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del DLgs 9 aprile 2008, n. 81;

- è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>);
- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei DPI, le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del DL 17 marzo 2020 n. 18, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Il primo giorno di ripresa del cantiere, a seguito dell'emergenza COVID-19, i lavoratori riceveranno i DPI integrativi per i quali il Datore di Lavoro redigerà apposito verbale di consegna che i lavoratori dovranno firmare per avvenuta ricezione.

Per i DPI già in dotazione e comunque per quelli non monouso (es. casco, guanti, occhiali...), a fine giornata il lavoratore dovrà opportunamente igienizzare i DPI seguendo le stesse modalità indicate in precedenza per le attrezzature in dotazione.

5.6 Gestione spazi Comuni (mensa, spogliatoio)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del DLgs 9 aprile 2008 n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.

Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in cantiere. L'importante è che durante la pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di un metro da ogni lavoratore, e gli stessi non dovranno essere seduti l'uno di fronte all'altro.

Andrà di volta in volta valutata la possibilità di adibire altri spazi per la zona ristoro oltre a quelli già consentiti ed evidenziati nel Layout di Cantiere

In caso necessità di riunioni occorre prediligere la forma "a distanza" via web. Se non fattibile prediligere gli spazi all'aperto e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Occorre limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni.

5.7 Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

5.8 Gestione di una persona sintomatica in cantiere

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di primo soccorso o nelle immediate vicinanze, una o più mascherine FFP2 o FFP3 senza valvola, in base al numero dei lavoratori presenti. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria o mascherine chirurgiche o mascherine filtranti prive del marchio CE (previa presentazione pratica autorizzativa presso l'ISS per le mascherine chirurgiche o pratica autorizzativa presso l'INAIL per i DPI FFP2 o FFP3).

Nel caso in cui un operaio presentasse sintomi di infezione respiratoria e più di 37,5 di febbre, dovrà dotarsi immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovrà entrare in contatto con nessun altro operaio, avviserà (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) gli operatori di Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti:

- il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;
- il numero di emergenza nazionale 112;
- i numeri verdi regionali, di cui si riporta un elenco in Allegato 5.

La Regione Lazio, ad esempio, risponde all'800 118 800.

5.9 Sorveglianza sanitaria/Medico componente/RLS o RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute:

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del DLgs 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

L'ingresso in cantiere di personale che sia stato POSITIVO al COVID -19 dovrà essere preceduta da certificazione medica di NEGATIVAZIONE con TAMPONE.

La Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/2020, si sofferma sul ruolo del medico competente e sulla sua importanza nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Se tale ruolo era in primo piano già nell'ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, esso si amplifica nell'attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di "consulente globale" del datore di lavoro.

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità.

In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

- la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b);
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e).

Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione (art. 41, c.1 lett. d) il medico competente valuterà l'eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all'epoca dell'ultima visita effettuata, sia – sulla base della valutazione dei rischi - dell'entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.

Andrebbe altresì sospesa l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art. 41 comma 4, i controlli ex art. 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.

5.10 Aggiornamento del protocollo di regolarizzazione

È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19. Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

5.11 Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti

Le ipotesi che seguono costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'art. 91 del DL 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

La tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

- 1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 4) laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni.

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

6. DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 “CURA ITALIA”

Per quanto concerne il Decreto “Cura Italia”, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, si segnalano gli impatti operativi sulle attività lavorative di cantiere suddivisi per argomenti:

6.1 Mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali

Art. 15 “Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”. In particolare, seppure l’articolo in questione riguarda i produttori e gli importatori, si ritiene doveroso condividere quanto previsto al comma 1, ovvero che “...fino al termine dell’emergenza...., è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni”.

Art. 16 “Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività”. Al comma 1 viene precisato che “.... fino al termine dell’emergenza ...per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati DPI,, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio,....”. Al comma 2 viene ulteriormente precisato che “ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza....gli individui presenti sul territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio”.

6.2 Infortunio

Art. 42 “Disposizioni INAIL”. In particolare il comma 2 così recita: “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.

6.3 Abilitazioni

Art. 45 “Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico”. Il comma 1 precisa che “al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l’esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull’intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

6.4 Revisione mezzi di lavoro

Art. 92 “Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone”. Al comma 4 viene precisato che “in considerazione dello stato di emergenza nazionale è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo”

7. FORMAZIONE

Il Protocollo condiviso tra governo e parti sociali al punto 10 “Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione” tratta il tema della formazione dei lavoratori:

- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working;
- il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista);

Da quest’ultimo ne discende che se un operaio, gruista, escavatorista, e così via, non ha fatto l’aggiornamento della propria formazione, in questa fase di emergenza, PUO’ continuare a lavorare permanendo nel proprio ruolo.



8. MOBILITÀ DEL PERSONALE

Premesso che le attività lavorative e produttive, così come i trasporti delle merci ed i trasporti pubblici, non sono state interessate da alcun blocco, occorre rispettare alcune misure prescrittive.

Infatti l'art. 1 del DPCM 26 aprile 2020, punto a), prevede che gli spostamenti delle persone sono consentiti nei seguenti casi:

- per comprovate esigenze lavorative
- per situazioni di necessità
- per motivi di salute
- visita a congiunti purché nel rispetto del divieto di assembramento e con distanziamento interpersonale di almeno 1 mt con impiego di protezione delle vie respiratorie.

Dunque, chiarito che si può andare a lavoro, occorre, altresì, rilevare l'obbligo di restare a casa per i sintomatici da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C.

Per potersi muovere per "comprovate esigenze lavorative" occorre autocertificare attraverso la modulistica predisposta nel DPCM tale condizione (si riporta in Allegato 1 il format della dichiarazione).

Altro aspetto è legato agli spostamenti del personale tra le diverse regioni italiane, ad esempio nel pendolarismo giornaliero o settimanale delle squadre degli operai. Si rende, dunque, necessario il "monitoraggio del personale di cantiere".

Molti lavoratori "fuori sede" hanno infatti il proprio comune di residenza lontano dai luoghi in cui sono chiamati ad operare, instaurando un meccanismo di ingressi in una determinata Regione il lunedì mattina e un contro esodo il venerdì pomeriggio.

Il DPCM 26 aprile 2020, sempre al punto a), esplicita che è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo per **comprovate esigenze lavorative**, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

A tal fine alcune Regioni si sono già dotate di propri modelli di Dichiarazione dove viene indicata la Regione, la Provincia ed il Comune di Provenienza ed il motivo dello spostamento sul territorio nazionale, in questo caso, per comprovate esigenze lavorative.

Ad esempio, nel caso della Regione Lazio, il lavoratore deve dichiarare quanto segue:

- di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto con nessun caso confermato di COVID-19 durante il soggiorno nel luogo sopra indicato (luogo di provenienza) e comunque negli ultimi 14 giorni;
- di non avere febbre né altri sintomi (Tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia);
- che nessuno altro della famiglia presenta sintomatologia;
- di non essere andato per qualsiasi motivo in ospedali o case di cura durante il soggiorno nel luogo sopra indicato;
- di impegnarsi nei prossimi giorni a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera)
- di impegnarsi a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitando la partecipazione a riunioni;

- di mantenere per quanto possibile una distanza superiore ad un metro con le altre persone e non prendere l'ascensore insieme ad altre persone;
- in caso di permanenza prolungata in un stanza o un ambiente chiuso con altre persone di mantenere una distanza superiore a 2 metri, tenendo la finestra aperta, o indossando una mascherina chirurgica

Qualora, in alternativa, non fosse in condizioni di poter dichiarare quanto sopra riportato deve impegnarsi a

- a non uscire dalla propria abitazione;
- a prendere contatto con il proprio MMG/PLS e con l'operatore di Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie.

Ciascuna Regione sta adottando modelli di Dichiarazione simili a quella sopra citata o prendendo precauzioni similari. Si rimanda all'Allegato 2 per la raccolta dei link utili a scaricare le ordinanze regionali e dei relativi format da compilare.

Per tale motivo è necessario che ciascun lavoratore residente fuori dai confini regionali del cantiere in cui opera, compili la Dichiarazione in quanto "persona proveniente da altra Regione". A titolo esemplificativo si riporta in Allegato 3 un modello di dichiarazione.

Ogni operaio dunque dovrà consegnare al suo ingresso in cantiere tale dichiarazione firmata.

Si suggerisce di allestire all'interno dell'ufficio di cantiere apposito contenitore nel quale periodicamente, e comunque fino al termine dell'emergenza, dovranno essere raccolte e conservate, a cura del Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o del Direttore Tecnico di cantiere) le suddette dichiarazioni. Sarà cura del CSE verificarne periodicamente la raccolta e la conservazione⁴.

⁴ Si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati.

9. MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN CANTIERE

- Durante l'esecuzione delle lavorazioni, è **assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone**, prevista dal DPCM 26 aprile 2020, **di almeno 1 metro**.

Nel caso in cui per casi "limitati e strettamente necessari" per le attività da eseguirsi in cantiere, sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare guanti e mascherina chirurgica o DPI del tipo FFP2 o FFP3.

Senza tali misure di sicurezza è vietata la lavorazione, secondo il disposto dei DDPCM e dei Protocolli condivisi Ambienti di Lavoro e Cantieri del 24 aprile 2020.

Ogni ditta presente in cantiere dovrà garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la sanificazione degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc: le superfici dovranno essere pulite, almeno quotidianamente, con disinfettante a base di cloro o alcool. È ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70%.

Ogni ditta presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

I mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie..etc), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.

Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.

L'impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) è consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, in alternativa, con l'impiego di mascherine chirurgiche o DPI FFP2 o FFP3. I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso.

Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in cantiere. L'importante è che durante la pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di un metro ogni lavoratore, e gli stessi non dovranno essere seduti l'uno di fronte all'altro.

Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'aggregazione ed il rispetto della distanza minima.

10. RICHIAMO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DLGS 81/08 E S.M.I. IN TEMA DI CONTROLLO DELLE MISURE DI SICUREZZA

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 92, 96, 97 del DLgs n. 81/08 e s.m.i., riguardanti rispettivamente i datori di lavoro ed i dirigenti (art. 18), i preposti (art. 19), il CSE (art. 92), i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti delle imprese affidatarie ed esecutrici (art. 96), i datori di lavoro delle imprese affidatarie (art. 97), spetta ad ognuno per la propria parte l'obbligo di vigilanza sul rispetto delle condizioni di lavoro in sicurezza secondo le misure disposte.

È evidente, d'altro canto, l'obbligo da parte dei lavoratori di rispettare le indicazioni ricevute dal datore di lavoro, in ottemperanza all'art. 20 del richiamato decreto.

È opportuno riflettere sulla circostanza che la possibilità di contagio in conseguenza di comportamenti inadeguati da parte dei lavoratori (e di tutti coloro che operano in cantiere) possa configurarsi come rischio grave ed immediato. In tal caso, a seguito di azioni di verifica, il CSE è chiamato ad attuare quanto previsto dalle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 92 del decreto, contestando l'inottemperanza alle misure disposte all'impresa e segnalando al Committente/RL tale inadempienza.

Qualora il Committente/RL non adottasse provvedimenti, il Coordinatore è chiamato a darne comunicazione alla ASL ed alla DTL.

L'intervento dell'Organo di Vigilanza, in tal caso, ragionevolmente potrà comportare l'irrogazione delle sanzioni correlate alle violazioni accertate in ambito di applicazione degli obblighi sopra richiamati, il divieto di prosecuzione dei lavori fino al corretto adempimento, salvo, inoltre, che il fatto non costituisca motivo di sequestro del cantiere stesso.

A tal fine preme richiamare quanto indicato nel "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", emanato dall'INAIL ed approvato dal Comitato Tecnico Scientifico il 24 aprile 2020: "Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell'assetto normativo operato dal DLgs n. 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica".

11. RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITÀ

RUOLO	COSA NON DEVE FARE	COSA DEVE FARE	COSA PUÒ FARE
LAVORATORE	<ul style="list-style-type: none"> Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus Non deve farsi prendere dal panico qualora manifestasse sintomi influenzali assimilabili a COVID-19 Non deve disattendere le disposizioni normative e le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro e dal CSE 	<ul style="list-style-type: none"> Se il lavoratore opera in una Regione diversa da quella di residenza, al suo ingresso in cantiere deve consegnare l'Auto-Dichiarazione provenienza da Regioni diverse Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza dettate dall'Allegato 4 del DPCM 26.04.2020 e la distanza minima di 1 m prevista all'art. 1 del DPCM 26.04.2020 Deve farsi misurare la temperatura corporea prima dell'accesso in cantiere Se, per alcune attività in cantiere, è inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare mascherina del tipo FFP2 o FFP3 o, in alternativa, mascherine chirurgiche Se il lavoratore accusa un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve immediatamente munirsi di mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola, deve mettersi in isolamento e provvedere, anche tramite l'addetto al PS a contattare il Medico di Medicina Generale o l'Autorità Sanitaria Locale I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici. Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Bisogna provvedere alla loro igienizzazione, quotidianamente, con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio provvedere all'igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze. I mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica L'impiego di ascensori e montacarichi è consentito solo un operatore per volta, o in alternativa con l'impiego di mascherine FFP2 o FFP3, o, in alternativa, mascherine chirurgiche I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso Deve segnalare al capocantiere/ direttore di cantiere eventuali carenze di sicurezza nel cantiere anche in riferimento ad eventuali colleghi non rispettosi nelle norme igieniche e di sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> Può agevolare il rispetto delle misure di sicurezza ed igiene impartite dal DPCM 26.04.2020 allontanandosi dalle aree di cantiere dove momentaneamente si rischia di non rispettare la distanza di minimo 1 m tra le persone. Può gestire le pause lavorative in modo da agevolare la turnazione Può essere sospeso per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza

N.B. Di seguito vengono riportate le figure del direttore di cantiere, addetto al primo soccorso e preposto, essendo loro stessi lavoratori valgono tutti i punti precedenti già specificati per il singolo lavoratore. Di seguito vengono riportati per ciascuna figura solo i compiti e i divieti specifici.

RUOLO	COSA NON DEVE FARE	COSA DEVE FARE	COSA PUÒ FARE
DIRETTORE DI CANTIERE	<ul style="list-style-type: none"> Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus 	<ul style="list-style-type: none"> Deve raccogliere e archiviare in cantiere, in apposito raccoglitore tutte le Dichiarazioni dei lavoratori provenienti da Regioni differenti rispetto a quella in cui si opera Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le norme dettate dall'Allegato 1 del DPCM 26.04.2020 Deve assicurare l'attivazione del controllo della temperatura all'ingresso in cantiere delle maestranze Deve assicurare la gestione delle informazioni acquisite dai lavoratori (quali ad esempio la temperatura corporea all'ingresso in cantiere) secondo le norme della Privacy 	<ul style="list-style-type: none"> Può sospendere un lavoratore nel caso in cui non rispetti le norme igieniche e di sicurezza Può delegare le attività di verifica e controllo sui lavoratori, riportate di fianco, al capo cantiere o al preposto, previa loro accettazione.
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	// idem	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui un operaio accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve allontanare gli altri operai in modo che l'operaio, munito di mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola, si trovi in isolamento e darà supporto, se necessario, al lavoratore nel contattare il Medico di Medicina Generale e/o l'Autorità Sanitaria Locale illustrando la situazione con precisione 	
PREPOSTO/ CAPO CANTIERE	// idem	<ul style="list-style-type: none"> Dovrà provvedere a misurarsi la temperatura corporea prima dell'accesso in cantiere. Nel caso questa risultasse sopra i 37,5° dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro e non recarsi in cantiere Provvede alla misurazione della temperatura corporea degli operai al loro ingresso in cantiere (con nomina specifica fatta dal datore di lavoro). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non consentirà l'accesso in cantiere. Nella misurazione della temperatura corporea dovrà trattare i dati acquisiti nel rispetto della privacy. Nel caso in cui un operaio risultasse con la temperatura corporea superiore ai 37,5° o accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve immediatamente avvisare il Datore di Lavoro. Provvederà momentaneamente a isolare l'operaio verificando che sia dotato di mascherine e chiederà alla persona di contattare, eventualmente con l'aiuto dell'Addetto alle Emergenze, il MMG o l'Autorità sanitaria Locale Su eventuale indicazione del Direttore di cantiere deve raccogliere e archiviare in cantiere, in apposito raccoglitore tutte le Dichiarazioni dei lavoratori provenienti da Regioni differenti rispetto a quella in cui si opera Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati Deve verificare che i lavoratori rispettino i protocolli anti-contagio, mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le norme dettate dall'Allegato 1 del DPCM 26.04.2020 	<ul style="list-style-type: none"> Può allontanare un lavoratore nel caso in cui non rispetti le norme igieniche e di sicurezza

RUOLO	COSA NON DEVE FARE	COSA DEVE FARE	COSA PUÒ FARE
DATORE DI LAVORO	// idem	<ul style="list-style-type: none"> • Deve informare i lavoratori circa le misure d'igiene e sicurezza da attuare ai sensi dell'Allegato 4 del DPCM 26.04.2020 e ai sensi dell'art. 1 del DPCM 10.04.2020. Tale documentazione deve essere consegnata al lavoratore e firmata per presa visione. • Deve assicurarsi che eventuali lavoratori stranieri comprendano le informazioni impartite anche fornendo materiale nella propria lingua madre o ricorrendo a depliant informativi con indicazioni grafiche • Deve affiggere sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni dell'allegato 4 DPCM 26.04.2020 • Provvede a far sottoporre il personale, prima dell'accesso in cantiere, al controllo della temperatura corporea. Individua nel preposto (o in altra figura) l'addetto al rilevamento della misurazione corporea degli operai. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, all'operaio non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. • Informa i lavoratori circa la raccolta, conservazione e cessata custodia dei dati acquisiti nel rispetto del trattamento della privacy • Deve assicurarsi che i numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili già conservati in cantiere • Richiede al preposto (o altra figura) di vigilare sul rispetto da parte degli operai delle misure di igiene e sicurezza • Provvede a mettere a disposizione dei lavoratori mascherine, guanti, soluzioni disinfettanti e tutti i prodotti per la sanificazione di mezzi e attrezzature • Assume protocolli di sicurezza anti-contagio e adotta strumenti di protezione individuale integrativi a quelli già in dotazione agli operai, là dove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento • Provvede a rendere quotidiane le pulizie/igienizzazioni dei baraccamenti, servizi igienici e locali comuni, ad opera di ditte esterne specializzate o formando e dotando di idonei DPI, mezzi e sostanze, l'addetto/gli addetti da lui scelti tra il personale • Se un lavoratore in cantiere fosse risultato positivo al COVID-19 deve assicurarsi che tutti i lavoratori che possano essere entrati in contatto con lui vengano sottoposti alle previste verifiche e controlli da parte degli organi sanitari • Aggiorna il POS collaborando con il medico competente (MC), l'RSPP e RLS/RLST nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 • Deve richiedere la sospensione dei lavori al Committente/RL/RUP e/o al Direttore dei Lavori nel caso non si possano rispettare le disposizioni di sicurezza (distanza minima di 1 m tra i lavoratori o, in alternativa, utilizzo di mascherine di protezione) o nei casi previsti di "tipizzazione pattizia" individuati nel Protocollo Cantieri 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporre sessioni formative sul rischio COVID-19 ai suoi operai tramite sessioni su piattaforme per video conferenza • Può proporre al Committente/RL la sospensione delle attività di cantiere

RUOLO	COSA NON DEVE FARE	COSA DEVE FARE	COSA PUÒ FARE
DATORE DI LAVORO		<ul style="list-style-type: none"> Richiama il lavoratore nel caso in cui non rispettasse le norme igieniche e di sicurezza Promuove la massima limitazione degli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere In caso di lavoratori che siano stati POSITIVO al COVID-19, ne permetterà la ripresa del lavoro solo previa certificazione medica di negativizzazione con TAMPO-NE 	
RESPONSABILE LAVORI/ COMMITTENTE	// idem	<ul style="list-style-type: none"> Aggiorna la notifica preliminare. Deve verificare che il CSE abbia aggiornato il PSC e relativi allegati e stia provvedendo a coordinare i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi a seguito delle nuove disposizioni per il COVID-19 (distanza minima, nuovi DPI, igienizzazione, turnazioni servizio mensa e spogliatoio..) nonché provveda a ribadire loro le informative circa le nuove procedure di sicurezza da adottare, tramite elaborati descrittivi, informative, verbali di cantiere, aggiornamento Layout di cantiere.. etc. Deve corrispondere il maggior importo dei Costi della Sicurezza stimati dal CSE approvando il documento ed il nuovo Quadro Economico dei lavori. Deve verificare che il Datore di Lavoro provveda a sottoporre il personale, prima dell'accesso in cantiere, al controllo della temperatura corporea. Deve provvedere ad intervenire sulle imprese inadempienti alle disposizioni attuate, rilevate in sede di sopralluogo e segnalate da parte del CSE. Deve disporre la sospensione dei lavori (eventualmente su proposta del CSE) nel caso non si possano rispettare le disposizioni di sicurezza (distanza minima di 1 m tra i lavoratori o, in alternativa, utilizzo di mascherine di protezione) 	<ul style="list-style-type: none"> È opportuno che provveda a rivedere il cronoprogramma generale delle lavorazioni al fine di procrastinare le attività differibili e di definire cluster di lavoratori durante l'esecuzione delle opere Può disporre la richiesta di sospensione lavori e la successiva ripresa finita l'emergenza COVID-19. In tal caso deve provvedere all'aggiornamento della Notifica Preliminare presso gli Organi Competenti ed alla Comunicazione di Sospensione al Comune.
DIRETTORE LAVORI	// idem	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui si verificassero "casi sospetti" o casi di lavoratori positivi al coronavirus deve sospendere l'attività di cantiere e far provvedere alla sanificazione prevista dalla Circolare 5443 Deve disporre la sospensione dei lavori (eventualmente su proposta del CSE) nel caso non si possano rispettare le disposizioni di sicurezza (distanza minima di 1 m tra i lavoratori o, in alternativa, utilizzo di mascherine di protezione) Supporta il RL/RUP nell'aggiornare il Quadro Economico a seguito dei maggiori Costi della Sicurezza legati all'emergenza COVID-19 	<ul style="list-style-type: none"> Può modificare, di concerto con il CSE, il cronoprogramma dei lavori per cercare di sfasare spazialmente il maggior numero di attività lavorative, proponendo eventualmente anche turni di lavoro in modo da diminuire il numero delle maestranze presenti in cantiere contemporaneamente Può in accordo con il Committente richiedere la sospensione lavori trasmettendola al Comune per la richiesta di modifica dei termini di ultimazione lavori e per l'eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione. Può richiedere l'allontanamento del lavoratore nel caso in cui non rispetti le norme igieniche e di sicurezza

RUOLO	COSA NON DEVE FARE	COSA DEVE FARE	COSA PUÒ FARE
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	// idem	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiorna il PSC e i relativi allegati (cronoprogramma, planimetrie e Costi della Sicurezza) • Verifica l'aggiornamento dei POS e relativi allegati da parte delle imprese esecutrici • Deve provvedere a coordinare i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi a seguito delle nuove disposizioni per il COVID-19 (distanza minima, nuovi DPI, igienizzazione, turnazioni servizio mensa e spogliatoio..) ribadendo loro le informative circa le nuove procedure di sicurezza da adottare, tramite elaborati descrittivi, informative, verbali di cantiere, etc. • Deve verificare che il Datore di Lavoro provveda a sottoporre il personale, prima dell'accesso in cantiere, al controllo della temperatura corporea • Durante i sopralluoghi in cantiere deve verificare che i lavoratori rispettino le disposizioni attuate. In caso di inadempimento deve provvedere alla sospensione della lavorazione ed alla segnalazione al Committente/RL • Verifica che siano stata affissa specifica segnaletica per le emergenze COVID-19 con i numeri utili previsti (112, 1500, numeri regionali) • Verifica che siano messe a disposizione dei lavoratori mascherine, guanti, soluzioni disinfettanti mani e tutti i prodotti per la sanificazione di ambienti, mezzi e attrezzature • Verifica l'effettuazione delle pulizie/igienizzazioni dei baraccamenti di cantiere • Verifica l'allestimento dei baraccamenti per la pausa ristoro e stabilisce il numero massimo di lavoratori in base alla dimensione degli spazi e degli arredi disponibili, predisponendo eventuali turni • Verifica le dimensioni degli spogliatoi predisponendo il numero massimo di lavoratori presenti contemporaneamente all'interno • Nel caso in cui si verificassero "casi sospetti" o "casi accertati" di lavoratori positivi al coronavirus contatta il Direttore Lavori e il Committente per sospendere l'attività di cantiere ed effettuare la sanificazione prevista dalla Circolare n. 5443 del 22.02.2020 • Se durante il sopralluogo riscontrasse il mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza (distanza minima di 1 m tra i lavoratori o, in alternativa, utilizzo di mascherine di protezione) deve sospendere le lavorazioni in atto e richiedere l'immediato rispetto delle misure di sicurezza • Deve proporre al Committente/RL/ RUP (ed al Direttore dei Lavori) la sospensione dei lavori nel caso non si possano rispettare le disposizioni di sicurezza (distanza minima di 1 m tra i lavoratori o, in alternativa, utilizzo di mascherine di protezione) 	<ul style="list-style-type: none"> • Predisporre video conference tra committente e datori di lavoro per seguire quotidianamente l'andamento delle attività, raccogliere dubbi, proposte, coordinare e condividere modalità di esecuzione in sicurezza • Può cercare di modificare, di concerto con il Direttore Lavori, il cronoprogramma dei lavori per cercare di sfalsare spazialmente il maggior numero di attività lavorative, proponendo eventualmente anche turni di lavoro in modo da diminuire il numero delle maestranze presenti in cantiere contemporaneamente • Può richiedere al Datore di Lavoro di sottoporre il personale, prima dell'accesso in cantiere, al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro • Può richiedere l'allontanamento del lavoratore nel caso in cui non rispetti le norme igieniche e di sicurezza
PROGETTISTA	// idem		<ul style="list-style-type: none"> • Può essere chiamato ad intervenire dal Direttore dei Lavori, in accordo con Committente e CSE, nel caso in cui sia necessario, per la prosecuzione delle attività in sicurezza, modificare aspetti progettuali adottando nuove soluzioni tecniche o tecnologiche

12. SANZIONI PREVISTE IN CASO DI MANCATA APPLICAZIONE DELLE NORME NAZIONALI DA EMERGENZA COVID-19

Violare le regole del governo sulla limitazione degli spostamenti e dei contatti per l'emergenza coronavirus è un reato. Con il mutare delle condizioni, e l'estensione delle restrizioni all'intero territorio nazionale, l'impiego delle Forze dell'Ordine è stato rimodulato ed esteso, dando ovviamente la priorità alle regioni e alle provincie maggiormente colpite.

Il Monitoraggio dei servizi di controllo DPCM 8 e 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, è riportato quotidianamente sul sito del Ministero dell'Interno (link: <https://www.interno.gov.it/it/coronavirus-i-dati-dei-servizi-controllo>).

Il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 ha previsto l'inasprimento delle sanzioni per chi violerà le misure restrittive mirate a contenere l'epidemia di Coronavirus.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento (spostamenti non giustificati da comprovati motivi di lavoro, salute o assoluta necessità) è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

Se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'art. 452, primo comma, n. 2, del Codice Penale (reclusione da uno a cinque anni).

13. IL TEMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA A SEGUITO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Il Governo ha precisato, tra l'altro, che:

- Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale.
- Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi.
- Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza indicate.

I costi della sicurezza devono essere esplicitati e derivano, in caso di lavori ex Titolo IV, dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto all'art.100 del DLgs n. 81/08. A tali costi l'impresa è vincolata contrattualmente in quanto rappresentano l'"ingerenza" del committente nelle scelte esecutive della stessa. In essa si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1 dell'Allegato XV del DLgs n. 81/2008, esclusivamente le spese connesse a:

- *Apprestamenti previsti nel PSC*

Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

- *Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti*

Le misure da prendere in considerazione sono solo quelle finalizzate alla protezione dei lavoratori dai rischi di interferenza, ovvero quelle che derivano da scelte progettuali o conseguenti alla valutazione del rischio effettuata dal Coordinatore per la progettazione e da egli espressamente indicate nel P.S.C.

- *Impianti di terra, protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio e protezione fumi;*

- *Mezzi e servizi di protezione collettiva;*

Segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

- *Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;*

Il costo di una procedura si traduce nel costo orario della mano d'opera necessaria per l'attuazione o la verifica di particolari modalità o sequenze stabilite nel PSC per eseguire un determinato lavoro o operazione in sicurezza (partecipazione alle riunioni di coordinamento, supervisione dei preposti per particolari lavorazioni, ausilio di addetti per manovre di automezzi in spazi limitati, verifiche di controllo finalizzate alla sicurezza per ponteggi, scavi, ecc.)

- *Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;*

Vanno considerati il fermo personale o il fermo attrezzatura necessario per eseguire due o più lavorazioni, tecnicamente non separabili, in tempi diversi o nello stesso ambito lavorativo. Non vanno computati come costi gli sfasamenti temporali già previsti dal cronoprogramma ma solo quelli che comportano modifiche alle normali procedure di lavoro come ad esempio il fermo temporaneo dell'attività dell'impresa in una singola fase di lavoro.

- *Misure di coordinamento relativo all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.*

Il costo di tali misure si traduce nel costo orario della mano d'opera necessaria per l'attuazione o la verifica delle procedure e delle modalità di lavoro previste nel PSC e da adottare per utilizzare apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva in sicurezza.

Tale elenco è da ritenersi tassativo in termini di stima dei costi connessi alle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza dei lavoratori, nel senso che tutto ciò che non sia direttamente riconducibile alle previsioni di tale elenco non potrà considerarsi un "costo della sicurezza" (non assoggettabile a ribasso), per quell'opera o lavoro (cfr. Linea guida ITACA 2015).

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o disponibile, si farà riferimento ad analisi nuovi prezzi complete e con dati di partenza desunti da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Dunque, da quanto sopra riportato e da quanto indicato tra le misure specifiche di cantiere che il Coordinatore potrà disporre in adeguamento del PSC, ne potrà scaturire la necessità di aggiornamento anche della stima dei costi della sicurezza.

Rimarranno, invece, oneri aziendali della sicurezza (OSA) afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico, relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell'Allegato XV del DLgs n. 81/2008 s.m.i.

In tale ambito rientreranno a carico del Datore di Lavoro gli oneri per la formazione dei lavoratori, specifica per l'attuazione delle misure igienico sanitarie di cui all'Allegato 4 del DPCM 24 aprile 2020 e per la messa in atto delle procedure del Protocollo Cantieri. I lavoratori dovranno accedere in cantiere dando attestazione al CSE dell'avvenuta formazione ed informazione in materia. Sono dunque costi riconducibili negli OSA.

Preme a tal proposito precisare che Il Decreto Liquidità ha esteso le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta del 50% (fino a 20.000 euro) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro; tale agevolazione fu introdotta dal decreto "Cura Italia" a favore dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Le tipologie di spese ammissibili al credito d'imposta per spese di sanificazione sono dunque le seguenti:

- spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;
- spese di sanificazione degli strumenti di lavoro;
- spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori;
- spese per l'acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.

Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti: mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3; guanti; visiere di protezione e occhiali protettivi; tute di protezione e calzari.

Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti: barriere protettive; pannelli protettivi; detergenti mani.

13.1 Esempi indicativi di Costi della Sicurezza

Per la voce, ad esempio, Apprestamenti previsti nel PSC, il DPCM 24/04/2020 ci dice che bisogna procedere alla pulizia e sanificazione e alla dotazione di soluzioni disinfettanti, pertanto, oltre al costo identificabile su Prezzario (nell'esempio seguente la voce è tratta da *Prezzi Informativi dell'Edilizia* della DEI Tipografia del Genio Civile):

Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi..... Costo mensile..... m² € 17,00

Si dovrà garantire la fornitura di soluzione igienizzante aggiuntiva, da impiegare quotidianamente per igienizzare le superfici dei baraccamenti presenti.

In tal caso si implementerà l'importo di cui sopra inserendo la voce:

SR3019 - DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO A 70° con denaturazione speciale: bottiglia da 1000 ml dotato di tappo spray. Da tenere nei baraccamenti di cantiere per la loro igienizzazione giornaliera, da aggiungersi alla pulizia già prevista nei costi della sicurezza allegati al PSC di progetto - costo It € 6,23

Per quanto concerne, ad esempio, la segnaletica integrativa per l'emergenza COVID-19, si potrà ipotizzare la seguente:

- No assembramento
- Evitare affollamenti in fila
- Mantenere la distanza di 1 m
- Lavare le mani
- Igienizzare le mani
- Coprire la bocca e il naso
- No abbracci e strette di mani
- Disinfettare le superfici



LAVARE SPESSO
LE MANI



IGIENIZZARE LE MANI
PRIMA DI RAGGIUNGERE
LA PROPRIA POSTAZIONE



COPRI LA BOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO SE
STARNUTISCI O TOSSISCI O IN
MANCANZA UTILIZZA LA PIEGA
DEL GOMITO



EVITARE ABBRACCI
E STRETTE DI MANO



DISINFETTARE
LE SUPERFICI E GLI
OGGETTI DI USO COMUNE



In tal caso ci si riferirà ai Prezzi unitari tratti dal Prezzario di riferimento (nell'esempio seguente la voce è tratta da *Prezzi Informativi dell'Edilizia* della DEI Tipografia del Genio Civile). Ipotizzando di dover prevedere tale segnaletica per 18 mesi, il computo che ne consegue sarà:

CARTELLI DI OBBLIGO (COLORE BLU), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	MESI	PARZIALE	TOTALE
200 x 300 mm	cad	11	18	€ 0,28	€ 55,44
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio	cad	11		€ 7,01	€ 77,11

13.2 Esempio applicativo di stima Costi della Sicurezza integrativi Covid-19

A scopo puramente indicativo ed al fine di favorire l'operato dei colleghi Coordinatori, in applicazione del metodo sopra esposto ipotizzando di aver calcolato dei nuovi prezzi, si propone di seguito la stima di alcuni dei costi della sicurezza (dovuti alla sola "emergenza coronavirus") per un "cantiere tipo", di piccola dimensione, dove è presente un baraccamento standard e un servizio igienico, che si debba attenere alle nuove disposizioni per la protezione da contagio da coronavirus per un periodo di 15 giorni.

In particolare, si prevede l'impiego di:

- dotazione di 1 lt al giorno di disinfettante contenente alcool etilico a 70° per l'igienizzazione giornaliera di baraccamenti, mezzi ed attrezzature;
- segnaletica integrativa obblighi contenimento covid-19;
- integrazione della Cassetta di Primo Soccorso contenente: 2 semi-maschere filtranti senza valvola di esalazione, UNI EN 149:2009, FFP2; n. 2 confezioni di soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base di alcool etilico denaturato a 70°; n. 2 paia di guanti medicali di protezione monouso in nitrile, n. 2 tute di protezione monouso con cappuccio in tessuto microporoso; n. 1 termometro digitale ad infrarossi no contact.

STIMA COSTI SICUREZZA INTEGRATIVI

NUM.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.	MESI	PREZZO €	PARZIALE
1.	SANIFICAZIONI, IGIENIZZAZIONI, SOLUZIONI DISINFETTANTI E IGIENIZZANTI					
SR5001	MANUTENZIONE E PULIZIA di alloggiamenti di superficie di 14 m ² , baraccamenti e servizi.	m ² /mese	14		€ 17,00	€ 119,00
SR3019	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO A 70° con denaturazione speciale: bottiglia da 1000 ml dotato di tappo spray. Da tenere nei baraccamenti di cantiere per la loro igienizzazione giornaliera, da aggiungersi alla pulizia già prevista nei costi della sicurezza allegati al PSC di progetto.	lt	15		€ 6,23	€ 93,45
TOTALE PARZIALE VOCE 1						€ 212,45
2.	CARTELLONISTICA DI AVVERTIMENTO					
SR3033	CARTELLI DI OBBLIGO (COLORE BLU) , conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:					
SR3033a	200 x 300 mm	cad	11	1	€ 0,28	€ 3,08
SR5036	POSIZIONAMENTO A PARETE o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio	cad	11		€ 7,01	€ 77,11
TOTALE PARZIALE VOCE 2						€ 80,19
3.	ATTREZZATURE INTEGRATIVE PER IL PRIMO SOCCORSO					
SR3004b	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA DI ESALAZIONE , UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio: FFP2 peso massimo 10 gr da tenere nella cassetta di primo soccorso	cad	2		€ 3,60	€ 7,20
SR3013B	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANIA base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser da 500 ml da tenere nella cassetta di primo soccorso	cad	2		€ 6,49	€ 12,98
SR3009B	GUANTO MEDICALI DI PROTEZIONE MONOUSO IN NITRILE CONFORME A UNI EN 420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:2009. Da tenere nella cassetta di primo soccorso	cad	2		€ 0,67	€ 1,34
SR3010	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO IN TESSUTO MICROPOROSO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO 13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, CATEGORIA III (Direttiva 89/686/CEE) per la protezione contro agenti chimici liquidi (tipo 6-b) e protezione da particelle solide disperse nell'aria (tipo 5-b), e adatto alla protezione contro gli agenti infettivi	cad	2		€ 14,27	€ 28,50
SR3037	TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle DIRETTIVE CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in celsius o fahrenheit, accuratezza minima di ±0.3°c (0.6°f) e responsività pari ad 1 sec.	cad	1		€ 133,00	€ 133,00
TOTALE PARZIALE VOCE 3						€ 183,02
TOTALE						€ 475,66

13.3 Esempio di scheda di analisi Nuovo Prezzo per i Costi della Sicurezza integrativi Covid-19

A scopo puramente indicativo e sempre al fine di favorire l'operato dei tecnici di cantiere, si riporta anche uno schema tipo di costruzione Nuovo Prezzo, per quei casi dove i Prezzari di riferimento non quotino tutte le voci necessarie.

Committente □□□□□□□□□□				codice: NP __	
Cantiere □□□□□..					
Modalità di determinazione NP					
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Tariffe Prezzario □□□□.			Analisi di mercato		
Descrizione					
ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di sicurezza, spese generali ed utili d'impresa)					
materiali	u.m.	quantità	costo	importo	
			€	€	
			€	€	
totale materiali				€	
trasporti	u.m.	quantità	costo	importo	
	-	-	€ -	€ -	
totale trasporti				€ -	
mano d'opera	u.m.	quantità	costo unitario	importo	
	-	-	€ -	€ -	
totale mano d'opera				€	
totale costi elementari				€	
Spese generali ed utili d'impresa	u.m.	totale costi elem.	%	importo	
Spese Generali	%	€	15,00%	€	
Utili d'Impresa	%	€	10,00%	€	
totale spese generali ed utili				€	
IMPORTO TOTALE				€/giorno	

14. FAQ

14.1 Quale è la definizione di contatto stretto? (fonte ECDC)

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

14.2. Come gestire un contatto stretto di un caso confermato di COVID-19?

Sulla base delle Ordinanze ministeriali, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso probabile o confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni.

14.3 L'infezione da nuovo Coronavirus può essere contratta da un caso che non presenta sintomi (asintomatico)? (Fonte ISS)

La principale via di trasmissione del virus, secondo l'OMS, in base ai dati attuali disponibili, avviene attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche. È ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus.

14.4 È necessario eseguire il tampone per la ricerca del SARS-CoV-2 nei soggetti asintomatici?

No, secondo le indicazioni del Consiglio Superiore della Sanità, sulla base delle evidenze scientifiche finora disponibili, non è raccomandata l'esecuzione del tampone ai casi asintomatici.

14.5 Cosa posso fare per proteggermi?

Mantieniti informato sulla diffusione dell'epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e sul sito del ministero (<http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>) adotta le seguenti misure di protezione personale:

- resta a casa, esci solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità (è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute)
- lavati spesso le mani;
- evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evita abbracci e strette di mano;
- mantieni, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- starnutisci e/o tossisci in un fazzoletto di carta monouso e gettalo immediatamente o lavalo dopo l'uso poi lavati bene le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica e asciugale accuratamente
- evita l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se presti assistenza a persone malate.

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:

- rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale. Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto in caso di peggioramento dei sintomi o difficoltà respiratoria.

14.6 Cosa posso fare se presento Tosse, difficoltà respiratoria e sospetto di essere stato in contatto stretto con una persona affetta da malattia respiratoria da COVID19?

- 1) Rimani in casa
- 2) Non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma
- 3) Chiama al telefono il Medico di Medicina Generale (medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica).
- 4) Oppure chiama il numero verde regionale (Regione Lazio 800 11 88 00) o il numero verde Nazionale 1500.

14.7 È vero che si può contrarre il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) attraverso il contatto con le maniglie degli autobus o sulla metropolitana stando vicini a una persona che tossisce? (ISS)

Poiché la trasmissione può avvenire attraverso oggetti contaminati, è sempre buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca. Nel caso in cui si prendono mezzi pubblici indossare dei guanti e delle mascherine monouso.

Se dovessero comparire sintomi come febbre, tosse, mal di gola, mal di testa e, in particolare, difficoltà respiratorie, è opportuno rivolgersi al proprio medico curante. È comunque buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, il lavaggio frequente e accurato delle mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca.

14.8 Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici?

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio.

L'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro all'0,1% (candeggina).

Ricorda di disinfettare sempre gli oggetti che usi frequentemente (il tuo telefono cellulare, gli auricolari o un microfono) con un panno inumidito con prodotti a base di alcol o candeggina (tenendo conto delle indicazioni fornite dal produttore). (Fonte ISS)

14.9 Quando bisogna indossare la mascherina?

A partire dal 4 maggio 2020, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

In comunità possono essere utilizzate, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Non è utile indossare più mascherine chirurgiche sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine chirurgiche è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.

L'uso della mascherina è sempre obbligatorio quando indicato dal proprio datore di lavoro.

14.10 Se non riesco a reperire una mascherina certificata CE come posso fare?

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine in commercio la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria, anche se ancora prive di marchio CE. Tali indicazioni sono riportate nel Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali. Tale principio è stato ulteriormente rafforzato dal decreto "Cura Italia", DL n. 18 del 17 marzo 2020, contenente le misure d'emergenza per il Paese bloccato dal coronavirus, il quale dedica un intero articolo di legge all'uso delle mascherine e a come comportarsi in questo momento di necessità circa il loro reperimento sul mercato.

L'art. 16 - *Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività*, cita infatti quanto segue:

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, *per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'art. 74, comma 1, del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio*, il cui uso è disciplinato dall'art. 34, comma 3, del DL 2 marzo 2020, n. 9.

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale *sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE* e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

14.11 Posso uscire di casa per recarmi sul cantiere?

Si. È consentito uscire di casa per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. Per provare queste esigenze dovrà essere compilata un'autodichiarazione. La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi.

14.12 Il Direttore dei Lavori può sospendere il cantiere?

Si. La disposizione di sospensione deve esser attuata anche nel caso in cui le attività di cantiere non consentono di rispettare le prescrizioni della distanza minima di un metro tra i lavoratori o l'utilizzo dei DPI previsti.

14.13 Se non è possibile sospendere i lavori cosa può fare il Direttore Lavori?

Il Direttore Lavori può modificare, di concerto e/o su proposta del CSE, il cronoprogramma dei lavori per cercare di sfalsare spazialmente il maggior numero di attività lavorative, proponendo eventualmente anche turni di lavoro in modo da diminuire il numero delle maestranze presenti in cantiere contemporaneamente. È comunque opportuno che provveda a modificare il cronoprogramma in modo da procrastinare le attività differibili.

14.14 Il Coordinatore per la sicurezza può sospendere il cantiere?

No. Il Coordinatore, nel caso in cui non è rispettata la distanza interpersonale di un metro e non sono utilizzati i DPI previsti può sospendere la singola lavorazione, dandone comunicazione al Direttore dei Lavori e al Committente/RL/RUP. Propone al Direttore dei Lavori e al Committente/RL/RUP la sospensione del cantiere nel caso in cui le disposizioni non possono essere rispettate per tutte le attività.

Inoltre, il Coordinatore per la sicurezza può adottare, di concerto con il Direttore Lavori, la modifica del cronoprogramma dei lavori per sfalsare temporalmente il maggior numero di attività lavorative, proponendo eventualmente anche turni di lavoro in modo da diminuire il numero delle maestranze presenti in cantiere contemporaneamente. Ai fini del rispetto delle distanze minime può adottare, di concerto con il Direttore dei lavori, provvedimenti di sfalsamento spaziale delle lavorazioni.

14.15 Il datore di lavoro può far lavorare i propri operai?

Si. È consentito uscire di casa per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. Per provare queste esigenze dovrà essere compilata un'autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia. La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi.

14.16 Come posso ridurre le presenze in cantiere cercando di creare “gruppi autonomi, distinti e riconoscibili”?

È opportuno limitare l'accesso giornaliero in cantiere al minor numero di imprese possibile (l'ottimo sarebbe una impresa al giorno) al fine di evitare il sovraffollamento in cantiere e riducendo la possibilità di aggregazione, soprattutto

durante le pause e i momenti di riposo. Oltre ciò è opportuno regolamentare le pause programmando una turnazione tra le squadre al fine di ridurre sovrapposizioni di maestranze nello stesso luogo.

14.17 Se un automezzo ha la revisione scaduta può essere utilizzato?

Si. L'art. 92 del decreto "Cura Italia" al comma 4 precisa che *"in considerazione dello stato di emergenza nazionale è autorizzata fino al 31 ottobre 2020* la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 ovvero **alle attività di revisione di cui all'art. 80** del medesimo decreto legislativo".

14.18 Se un lavoratore o un operatore di macchina operatrice o un addetto al primo soccorso o un addetto alla gestione delle emergenze ha la formazione scaduta può continuare a lavorare ricoprendo il proprio ruolo?

Si. Il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 riporta al punto 10 che il *mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitantein materia di salute e sicurezza sul lavoro.....dovuto all'emergenza in corso...non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.*

14.19 In questo periodo devono essere sospese le visite periodiche di sorveglianza sanitaria dei lavoratori?

No. Come precisato nei Protocolli condivisi del 24 aprile per i luoghi di lavoro e per i cantieri, la sorveglianza sanitaria deve proseguire nel rispetto delle misure igienico-sanitarie previste; vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

15. ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1: Facsimile Auto-Dichiarazione per lo spostamento dei lavoratori

ALLEGATO 2: Elenco link Ordinanze Regioni Italiane

ALLEGATO 3: Facsimile Auto-Dichiarazione per provenienza da Regioni diverse dal Lazio

ALLEGATO 4: Elenco misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 4 del DPCM 26/04/2020

ALLEGATO 5: Numeri Verdi Regionali e numeri di pubblica utilità

ALLEGATO 6: Indicazioni per la preparazione di soluzione alcolica secondo le indicazioni OMS

ALLEGATO 7: Indicazioni su come lavarsi le mani

ALLEGATO 8: Indicazioni su come frizionare le mani con soluzione alcolica



Allegato 1: Facsimile Auto-Dichiarazione per lo spostamento dei lavoratori

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____, nato il _____._____._____
a _____ (____), residente in _____ (____),
via _____ e domiciliato in _____ (____),
via _____, identificato a mezzo _____
nr. _____, rilasciato da _____ in
data _____._____._____, utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19** (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);
- **che lo spostamento è iniziato da** _____
(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) **con destinazione** _____;
- **di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del** _____
Presidente delle Regione _____ (indicare la Regione di partenza) **e del**
Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di arrivo) **e che**
lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti _____
(indicare quale);
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;**
- **che lo spostamento è determinato da:**
 - **comprovate esigenze lavorative;**
 - **assoluta urgenza;**
 - **situazione di necessità;**
 - **motivi di salute.**

A questo riguardo, dichiara che _____

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

Allegato 2: Elenco link Ordinanze Regioni Italiane

ABRUZZO	https://www.regione.abruzzo.it/content/emergenza-coronavirus-il-testo-dellordinanza-n3-firmata-dal-presidente-marsilio https://www.regione.abruzzo.it/censimento-monitoraggio-arrivi-zona-rossa
BASILICATA	http://opservice.regione.basilicata.it/opendata/home.jsp?tile=DELIBERE.delibere.jsp&filter=4&year=2020
CALABRIA	https://www.regione.calabria.it/website/covid-19/ https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/search_results.cfm
CAMPANIA	http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/coronavirus-kxyz/ordinanze-del-presidente-della-regione-campania
EMILIA ROMAGNA	https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
FRIULI VENEZIA GIULIA	http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/salute-sociale/COVID19/argomento.html
LAZIO	http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/ordinanze/
LIGURIA	https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/homepage-coronavirus/coronavirus-ordinanze.html
LOMBARDIA	https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
MARCHE	http://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi?search=ordinanza&t=1
MOLISE	http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17083
PIEMONTE	https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuate

segue Allegato 2

PUGLIA	https://regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/coronavirus/documenti-e-disposizioni-regionali
SARDEGNA	https://www.regione.sardegna.it/j/v/2573?&s=1&v=9&c=94254&n=10&nd=1
SICILIA	http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE
TRENTINO ALTO ADIGE PROVINCIA BOLZANO	http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ cate id=22328
TRENTINO ALTO ADIGE PROVINCIA DI TRENTO	https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Rubrica-Coronavirus/Ordinanze-documenti-e-comunicazioni/Ordinanze-Decreti-e-Linee-guida
TOSCANA	https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana
UMBRIA	http://www.regione.umbria.it/coronavirus
VALLE D'AOSTA	https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
VENETO	https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256

Allegato 3: Facsimile Auto-Dichiarazione provenienza da Regioni diverse dal Lazio

**DICHIARAZIONE CIRCA LA PROVENIENZA DA REGIONI DIVERSE DALLA REGIONE LAZIO
AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL 9 MARZO 2020**

Io sottoscritto

1 - Nome _____

2 - Cognome _____

3 - Codice fiscale _____

4 - Indirizzo Email (NO PEC) _____

5 - Recapito Telefonico _____

6 - Provincia di residenza _____

7 - Comune di residenza _____

8 - Indirizzo di residenza _____

9 - Provincia di domicilio (se differente da residenza) _____

10 - Comune di domicilio _____

11 - Indirizzo di domicilio _____

Provenienza

12 - Provincia o Continente di provenienza _____

13 - Comune o Stato di provenienza _____

Destinazione

14 - Provincia di destinazione _____

15 - Comune di destinazione _____

16 - In data _____

Mezzo di trasporto

Treno

Aereo

Mezzo proprio

Altro _____

17.1 Specificare altro mezzo di trasporto _____

segue Allegato 3

Ho viaggiato

- da solo
- insieme ai seguenti componenti del nucleo familiare:

18.1 Specificare componenti _____

Motivo dell'ingresso in Regione

- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- esigenze di salute
- obblighi connessi all'adempimento di un dovere

Dichiarazioni

A. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE

- non è a conoscenza di essere entrato in contatto con nessun caso confermato di COVID-19 durante il suo soggiorno nel luogo sopra indicato e comunque negli ultimi 14 giorni;
- che non ha febbre né altri sintomi (Tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia);
- che nessuno altro della famiglia presenta sintomatologia;
- di non essere andato per qualsiasi motivo in ospedali o case di cura durante il suo soggiorno nel luogo sopra indicato;

Si impegna nei prossimi giorni

- a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera)
- a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitare la partecipazione a riunioni;
- a mantenere per quanto possibile una distanza superiore ad un metro con le altre persone
- a non prendere l'ascensore insieme ad altre persone;
- in caso di permanenza prolungata in una stanza o un ambiente chiuso con altre persone mantenere una distanza superiore a 2 metri, tenere la finestra aperta, o indossare una mascherina chirurgica

B. IL SOTTOSCRITTO NON È IN GRADO DI DICHIARARE QUANTO SOPRA E PERTANTO SI IMPEGNA

- a non uscire dalla propria abitazione;
- a prendere contatto con il proprio MMG/PLS e con l'operatore di Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie.

C. Dichiaro di avere letto e compreso il testo dell'ordinanza in epigrafe ed in particolare quanto riporta al punto IV dell'art. 1:° iv) in caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le disposizioni dell'ordinanza 2/2020, qui riportate per comodità di lettura

- 1) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;
- 2) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
- 3) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa dell'eventuale trasferimento in ospedale.

segue Allegato 3

In caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le seguenti disposizioni:

- a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;
- b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
- c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa dell'eventuale trasferimento in ospedale.

Firma

_____, li _____

Dichiaro di aver letto e di aver preso conoscenza dell'informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679.

Si allega copia o foto leggibile di un documento di identità⁵



MODULO ONLINE <https://www.regione.lazio.it/sononellazio/domanda.aspx>

⁵ L'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati personali. A tal fine si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Allegato 4: Elenco misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 4 del DPCM 26/04/2020

Norme igienico-sanitarie indicate in Allegato 1 del DPCM 08/03/2020

- Lavarsi spesso le mani.
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
- Evitare abbracci e strette di mano.
- Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.
- Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Allegato 5: Numeri Verdi Regionali e numeri di pubblica utilità

Numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute

Numero unico di emergenza

Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.

Numeri verdi regionali

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:

Abruzzo:	ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila: 118 ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146 ASL n. 3 Pescara: 800 556 600 ASL n. 4 Teramo: 800 090 147
Basilicata:	800 99 66 88
Calabria:	800 76 76 76
Campania:	800 90 96 99
Emilia-Romagna:	800 033 033 (nel Comune di Piacenza per info contattare il n. 0523/303600)
Friuli Venezia Giulia:	800 500 300
Lazio:	800 11 88 00
Liguria:	800 938 883
Lombardia:	800 89 45 45
Marche:	800 93 66 77
Molise:	0874/313000 e 0874/409000
Piemonte:	800 19 20 20 - 800 333 444
Puglia:	800 713 931
Sardegna:	800 311 377(per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile)
Sicilia:	800 45 87 87
Toscana:	800 55 60 60
Trentino Alto Adige:	Provincia autonoma di Trento: 800 867 388 Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751
Umbria:	800 63 63 63
Val d'Aosta:	800 122 121
Veneto:	800 462 340

Allegato 6: Indicazioni per la preparazione di soluzione alcolica secondo le indicazioni OMS

L'**Organizzazione Mondiale della Sanità** ha fornito le sue precise indicazioni in un documento-guida per mettere a punto un disinfettante molto simile a quelli largamente diffusi in commercio. L'ingrediente base è l'alcol etilico, efficacissimo per disinfettare le mani purché mescolato con acqua e in una concentrazione di alcol tra il 60% e l'80% circa.

La brochure in inglese con tutte le informazioni necessarie per la realizzazione del disinfettanti per mani è scaricabile al seguente link:

https://www.who.int/gpsc/information_centre/handrub-formulations/en/

Gli ingredienti per **1 litro di soluzione**:

833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%

Acqua distillata sterilizzata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare (quanto basta per arrivare a 1 litro).

Procedimento:

Il contenitore può essere di plastica o vetro, mentre la soluzione può essere mescolata con attrezzi di plastica, metallo.

Si versano 833 ml di alcol nel recipiente, poi si mescolano 42 ml di acqua ossigenata. Alla miscela si aggiungono 15 ml di glicerolo per rendere tutto il composto più viscoso e, infine, l'acqua previamente bollita (oppure l'acqua distillata).

La soluzione ottenuta può essere conservata in una o più bottigliette.

La soluzione va fatta riposare 72 ore per permettere all'acqua ossigenata di eliminare eventuali spore presenti nel contenitore.

Essendo l'alcool una sostanza molto volatile i contenitori devono garantire la buona tenuta per evitarne la fuoriuscita altrimenti si abbasserebbe la percentuale utile di alcool e la soluzione perderebbe di efficacia.

In alternativa si indica la preparazione della soluzione con le misure espresse in grammi (nel caso di impegno di una bilancia invece del cilindro graduato).

Gli ingredienti per **200 ml di soluzione**:

135 g alcool etilico 96%

8 g acqua ossigenata a 10 volumi (quella che si usa di solito, al 3%)

4 g glicerina

22 g acqua distillata sterilizzata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare.

Allegato 7: Indicazioni su come lavarsi le mani






Come lavarsi le mani con acqua e sapone?



LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

 <p>0 Bagna le mani con l'acqua</p>	 <p>1 applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani</p>	 <p>2 friziona le mani palmo contro palmo</p>
 <p>3 il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa</p>	 <p>4 palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro</p>	 <p>5 dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro</p>
 <p>6 frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa</p>	 <p>7 frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa</p>	 <p>8 Risciacqua le mani con l'acqua</p>
 <p>9 asciuga accuratamente con una salvietta monouso</p>	 <p>10 usa la salvietta per chiudere il rubinetto</p>	 <p>11 ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.</p>

WORLD ALLIANCE
for PATIENT SAFETY

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
October 2006, version 1.



World Health Organization

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Allegato 8: Indicazioni su come frizionare le mani con soluzione alcolica

dei
EL GENIO CIVILE

ccm
COMITATO CENTRALE DEI CANTIERI MOBILI
E TEMPORANEI

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**

Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**

1a Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

1b frizionare le mani palmo contro palmo

2 frizionare le mani palmo contro palmo

3 il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

4 palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

5 dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6 frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

7 frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

8 ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE
FOR
PATIENT SAFETY

WHO acknowledges the Hospital Universitario de Ginebra (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
October 2016, version 1.

World Health Organization

All worldwide procedures have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. No extent shall the World Health Organization be liable for damage in any form or to any person.



Ordine degli Ingegneri
della Provincia
di Roma

www.ording.roma.it



TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

www.build.it